

REGOLAMENTO (CE) N. 1628/98 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1998

che fissa i prezzi di orientamento nel settore del vino per la campagna 1998/1999

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,vista la proposta della Commissione⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁴⁾,

considerando che, nel fissare i prezzi d'orientamento per i diversi tipi di vino da tavola, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di procurare alla popolazione agricola un tenore di vita equo, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che per conseguire tali obiettivi è di importanza fondamentale evitare che aumenti il divario tra produzione e domanda; che a tal fine occorre fissare i prezzi di orientamento per la campagna 1998/1999 allo stesso livello di quelli adottati per la campagna precedente;

considerando che i prezzi di orientamento devono essere fissati per ciascun tipo di vino da tavola rappresentativo

della produzione comunitaria, quali definiti dall'allegato III del regolamento (CEE) n. 822/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1998/1999, i prezzi di orientamento per i vini da tavola sono fissati come sotto indicato:

Tipo di vino	Prezzo di orientamento
R I	3,828 ECU/% vol/hl
R II	3,828 ECU/% vol/hl
R III	62,15 ECU/hl
A I	3,828 ECU/% vol/hl
A II	82,81 ECU/hl
A III	94,57 ECU/hl

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

*Per il Consiglio**Il presidente*

W. MOLTERER

⁽¹⁾ GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/98 (vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 87 del 23. 3. 1998, pag. 12.

⁽³⁾ GU C 210 del 6. 7. 1998.

⁽⁴⁾ GU C 214 del 10. 7. 1998.